

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCIA	Componente
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale LIGURIA il 23 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS» nei collegi plurinominali per insufficienza di firme di cui all'art. 18 bis, comma 2, dpr 361/1957 e vari vizi formali.

Il partito/gruppo ha proposto ricorso deducendo la regolarità degli atti.

Ritenuto che:

sono state riscontrate varie irregolarità (quali: sottoscrizioni prive di certificato elettorale; sottoscrizioni incomplete o con dati incongrui; certificati in copia analogica autenticata da soggetto ignoto o non autorizzato).

Anche all'esito degli argomenti del ricorso, tali irregolarità risultano confermate.

Al fine di ritenere corretta la ricusazione è sufficiente considerare quanto segue:

L'art. 14 l. 53/1990 autorizza gli avvocati ad eseguire le autenticazioni delle firme ex art. 18 bis dpr 5361/1957 previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine ("*gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine*").

Nel caso in esame:

- Innanzitutto l'avvocato Simona Giuliani, che sarebbe il legale che avrebbe apposto le firme illeggibili apparentemente

Re

h

g

na

e

riferibili ad uno studio legale "Pignalberi", non risulta avere adempiuto alla predetta disposizione non essendo stata offerta prova di tale dichiarazione di disponibilità;

- In ogni caso, la disposizione citata attribuisce il potere di autentica di firme e non un potere "generale" di autentica. Quindi, comunque, sono radicalmente inesistenti le "autentiche" di copie di atti firmate con firma illeggibile e riferimento allo "studio legale Pignalberi".

Quanto alla assenza di certificati elettorali etc, resta il dato di fatto della loro assenza. Il ricorrente si limita a generiche e indimostrate doglianze sull'essere ciò dovuto a responsabilità altrui.

Quindi correttamente la lista è stata ricusata per le rilevanti irregolarità formali che non consentono di ritenere raggiunto il numero di firme necessario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del « ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS».

Si comunichi.

Roma, 25 agosto 2022.

Componenti

Leone Tarantini
Francesco Alfano
Neri
Abel

Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 25/8/2022 alle ore 16⁰⁰

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott.ssa Maria Cristina D'Angelo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Vista la nota della Corte di Appello di Genova e gli atti allegati;

rilevato che mero errore materiale il provvedimento adottato in data 25 agosto 2022 nel ricorso n. 13 fa riferimento al provvedimento adottato dall'Ufficio centrale circoscrizionale Liguria nei confronti della lista "Alternativa per l'Italia - No green pass" non indica correttamente il nome dell'Ufficio né indica quali siano le liste elettorali cui si fa riferimento

P.Q.M.

Corregge ed integra il provvedimento in premessa precisando che ne è oggetto la decisione dell'Ufficio Elettorale Regionale della Liguria in riferimento alle elezioni per il Senato della Repubblica.


Si comunichi.

Roma, 27 agosto 2022.

I componenti



Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi 27/8/2022 ore 13.30

